



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

CODICE ETICO

Parte I – Principi fondamentali

Art. 1 – Principi fondamentali

L'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, consapevole del ruolo che hanno le istituzioni accademiche nella società, ritiene che ogni comportamento dei singoli soggetti appartenenti alla medesima comunità, o dell'Accademia nel suo complesso, debba trovare fondamento in un'etica della responsabilità.

Tali comportamenti assumono una particolare rilevanza in riferimento alle attività cardine dell'Accademia – didattica, ricerca, produzione artistica e studio – che debbono essere esercitate in uno spirito di libertà, intesa come indipendenza da qualsiasi pregiudizio o condizionamento ideologico.

L'Accademia infatti si identifica con i valori espressi nella Costituzione repubblicana, soprattutto per quanto attiene alla dignità dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 3), allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, compresa la tutela artistica della Nazione (art. 9), al riconoscimento della libertà dell'arte e della scienza, compresa quella del relativo insegnamento (art. 33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34).

All'interno dell'Accademia, studenti, docenti e personale tecnico amministrativo, assumendo ruoli e responsabilità diversificate e intrattenendo relazioni molteplici e differenziate, sono tenuti al riconoscimento e al rispetto dei diritti individuali, sia all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione stessa.

Ne segue che, in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, sia individualmente sia nell'ambito dei propri organi, tutti i soggetti debbano rispettare e promuovere i valori sottesi al principio di responsabilità, di cui si evidenziano i seguenti aspetti:

- il rispetto dell'uguaglianza e della dignità umana;
- il rifiuto di ogni discriminazione e la valorizzazione del merito, delle capacità e delle competenze individuali;
- la piena e trasparente responsabilità individuale nei confronti della comunità accademica;
- l'onestà, l'integrità e la professionalità;
- l'equità, l'imparzialità, la trasparenza e la leale collaborazione;
- la valorizzazione della coscienza individuale e collettiva attraverso lo studio, la ricerca, l'attività artistica, con particolare riferimento a quella dell'istituzione.

Tutti gli appartenenti alla comunità dell'Accademia si impegnano ad improntare il proprio comportamento ai principi di correttezza, lealtà ed imparzialità nei confronti dell'istituto di ogni singolo appartenente a esso, a partecipare attivamente, nelle forme previste, alla vita della comunità, e a conoscere e rispettare le disposizioni che regolano l'utilizzo dei servizi.

Ciascuno, nell'ambito del proprio ruolo e della propria attività di lavoro e di studio, si impegna altresì a conoscere, diffondere e attuare il presente Codice Etico quale patrimonio condiviso di principi, valori e regole di condotta e a contribuire nel tempo al suo arricchimento in relazione ai cambiamenti culturali e sociali.

Il presente codice non si sostituisce alla legge ma si aggiunge alle disposizioni normative vigenti, applicabili agli appartenenti all'istituzione e dalle quali conseguono diritti e doveri.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Parte II – Regole di condotta

Art. 2 – Rifiuto di ogni discriminazione e imparzialità

Tutti i componenti del personale dell'Accademia hanno diritto ad essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.

L'Accademia pone in essere azioni dirette a respingere e, ove necessario sanzionare, comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere nei confronti di un suo componente nell'ambito lavorativo da parte di soggetti in posizione sovraordinata, da altri colleghi, o da qualsiasi figura operante all'interno dell'Istituto, che si sostanzino in forme di pressione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero da compromettere la salute, la professionalità, le condizioni esistenziali o la dignità del docente, del ricercatore, del personale tecnico-amministrativo o dello studente.

Tutti i componenti dell'Accademia sono, pertanto, tenuti a operare con imparzialità, senza creare o fruire di situazioni di privilegio, astenendosi dall'effettuare pressioni indebite ed evitando di favorire gruppi specifici di interesse o singole persone.

Art. 3 – Favoritismo e nepotismo

Favoritismo e nepotismo sono fermamente rifiutati dall'Accademia, poiché in contrasto con la valorizzazione dei meriti individuali, con i valori di onestà, integrità, professionalità, libertà accademica, equità, imparzialità e trasparenza. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte degli Organi competenti richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di persone obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

Art. 4 – Riservatezza

Tutte le componenti dell'Istituto si impegnano a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, ponendo in essere ogni misura utile a prevenire l'eventuale dispersione di dati e custodendo con ordine e cura gli atti affidati.

Sono tenute, inoltre:

- a rispettare il diritto alla riservatezza di persone o enti di cui l'Accademia detiene informazioni protette;
- a non rivelare dati o informazioni riservate, relativi alla partecipazione agli organi accademici;
- a consultare i soli atti e fascicoli al cui accesso siano autorizzati, facendone uso conforme ai doveri d'ufficio, tutelandone la privacy.

Art. 5 – Abuso di ruolo dominante

Non è consentito ai componenti della comunità accademica abusare dell'autorevolezza derivante dalla proprio ruolo accademico o dal proprio ufficio.

L'abuso di ruolo è configurabile come quel comportamento finalizzato ad indurre altri soggetti a eseguire prestazioni e/o servizi non rientranti in uno specifico obbligo giuridico, che comportino inequivocabilmente un profitto per il richiedente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Art. 6 – Abusi e molestie di natura sessuale e morale

L'Accademia non tollera e provvede a sanzionare qualsiasi tipo di abuso o molestia di natura sessuale ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera da pregiudizio.

È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti o se ne renda passivo testimone.

L'esistenza di una posizione non paritaria tra chi molesta e la vittima costituisce aggravante dell'abuso perpetrato.

In considerazione del ruolo formativo dell'Istituto, assumono particolare gravità gli abusi e le molestie sessuali da parte dei docenti, dei ricercatori o del personale tecnico amministrativo nei confronti degli studenti.

Inoltre non vengono tollerati comportamenti lesivi della dignità umana, specialmente se abituali e protratti nel tempo, che si sostanzino in forme di persecuzione psicologica.

L'Istituto adotta opportune strategie atte a disincentivare e a sanzionare comportamenti vessatori.

Art. 7 – Conflitto di interessi

Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un appartenente alla comunità accademica si ponga in potenziale o effettivo contrasto oppure risulti incompatibile con l'interesse dell'Istituto.

Nella disciplina del presente articolo non rientra l'ordinaria attività artistica dei docenti dell'Istituto.

Il conflitto può essere causato in via esemplificativa:

- a) da rapporti di lavoro o di consulenza con enti di formazione o di ricerca potenzialmente o effettivamente concorrenti con l'Accademia;
- b) da attività professionali privatamente esercitate in oggettiva concorrenza con le attività istituzionalmente svolte in Accademia;
- c) dalla utilizzazione di informazioni acquisite in Istituto in vista di vantaggi personali o a favore di terzi;
- d) dalla negoziazione e dalla stipula di contratti che si risolvano, al di fuori di quanto consentito dalle normative, in vantaggi personali o di terzi.

Chi ritenga di trovarsi o di potersi trovare in una determinata operazione o circostanza di effettivo o potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Accademia è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi, in ogni caso, da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Concretizza conflitto di interessi anche il rapporto di parentela, entro il 5° grado incluso, fra gli studenti candidati e i singoli componenti delle commissioni di esami interni all'Istituto.

Art. 8 – Uso delle risorse dell'Accademia

I componenti dell'Accademia devono usare le risorse in maniera responsabile, diligente e ottimizzante, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Istituto.

A nessun componente è consentito utilizzare o concedere, a persone od enti esterni, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Accademia per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'Istituto o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultimo.

Art. 9 – Uso del nome dell'Accademia

Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a tutelare il buon nome e la reputazione dell'Istituto.

Salvo espressa autorizzazione, a nessun componente dell'Accademia è consentito:

- utilizzare in modo non autorizzato e improprio il logo e il nome dell'Accademia;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

- utilizzare la reputazione dell'Istituto in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi altre attività esterne, anche non remunerate;
- esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Istituto.

Non costituisce violazione del Codice etico l'indicazione della qualifica di professore o maestro e degli incarichi di docenza o attività (inclusi, a titolo esemplificativo, il coordinamento di Dipartimento, gli incarichi e le deleghe conferite dalla Direzione a vario titolo e altro) affidati dall'Accademia.

Tale indicazione, nell'ambito dell'attività libero-professionale, può esser effettuata nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la medesima attività; in ogni altro ambito, essa deve essere accompagnata dalla specificazione della materia che forma oggetto dell'attività di produzione artistica o di insegnamento.

Art. 10 – Responsabilità dei docenti nel processo di formazione

La didattica, insieme alla ricerca e alla produzione artistica, costituisce il perno dell'attività svolta nell'ambito dell'Accademia.

Componenti ed elementi di questa attività sono: i docenti e gli studenti.

I docenti

La competenza disciplinare ed il continuo aggiornamento, assieme ad un'attenzione adeguata agli aspetti didattici, ivi compresi quelli relativi ad un'equa valutazione, costituiscono doveri imprescindibili dei docenti, a qualsiasi titolo essi esercitino la loro attività di docenza nell'ambito dell'Accademia.

Fermo restando il principio della libertà d'insegnamento, i docenti devono procurare che gli argomenti trattati nell'ambito dei corsi curriculari riflettano sempre, innanzitutto, lo stato dell'arte della disciplina in questione.

I docenti si devono astenere dal porre in essere qualsiasi azione che possa portare loro, per tramite degli studenti, un vantaggio economico o di altra natura, ad esempio forzando l'acquisto di libri di testo dello stesso docente da parte degli studenti, utilizzando impropriamente materiale prodotto dagli studenti nel corso della loro attività, impartendo lezioni private a titolo oneroso, anche di materia diversa da quella corrispondente alla loro titolarità.

Il docente garantisce inoltre un servizio di ascolto degli studenti, raccoglie le loro sollecitazioni e rispetta le peculiarità individuali, incoraggia la difesa dei valori etici e d'integrità morale, il senso di responsabilità e di autodisciplina.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti nel percorso di studio.

Costituisce diritto e dovere degli studenti la partecipazione attiva alle attività didattiche e formative, nonché di produzione artistica dell'Accademia adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture dell'Istituto, condividendo altresì una cultura improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto dell'Accademia stessa.

Il coinvolgimento degli studenti in attività esterne, non organizzate direttamente dall'Accademia o in collaborazione con esso, non devono costituire pregiudizio per la frequenza delle attività artistiche e didattiche programmate dall'Accademia.

Tali attività sono soggette a specifica richiesta di autorizzazione da inoltrare al Direttore dell'Istituto che ne concederà il nulla osta qualora non ravvisi alcun impedimento ai diritti/doveri elencati nel primo comma del presente articolo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Gli studenti devono evitare ogni forma di condotta che possa falsare la valutazione oggettiva del loro rendimento negli studi. Il plagio, in particolare, costituisce grave violazione del presente codice, compromettendo l'efficacia della didattica e della valutazione.

Art. 12 – Ambienti di studio e di lavoro

Ogni appartenente alla comunità accademica è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro, di ricerca, di didattica, di produzione artistica e di studio. L'amministrazione dell'Istituto, gli studenti e i docenti devono concorrere alla realizzazione di condizioni ambientali adeguate ad un proficuo svolgimento dell'attività didattica; i soggetti preposti devono vigilare affinché gli ambienti di studio siano sempre salubri, consoni e adeguatamente attrezzati.

L'Istituto, in quanto luogo di cultura, merita un rispetto che deve manifestarsi in comportamenti adeguati da parte di tutti coloro che lo frequentano a qualsiasi titolo. La qualità della relazione tra docenti e studenti costituisce un ingrediente fondamentale del processo di apprendimento, perciò docenti e studenti devono procurare che essa sia sempre improntata a correttezza, lealtà e rispetto dei ruoli.

Parte III – Disposizioni attuative

Art. 13 – Armonizzazione con i Codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Le disposizioni del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'Accademia, e ogni altra disposizione in materia che aggiornerà la normativa citata, integrano le disposizioni del presente Codice per i docenti e il personale tecnico amministrativo secondo le modalità ed i limiti in essi richiamati. Per gli studenti restano ferme le disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 14 – Osservanza e violazione del Codice etico

Ogni componente della comunità accademica è tenuto a osservare le disposizioni del presente Codice etico e può altresì rivolgersi alla Commissione di garanzia di cui al successivo art. 15 per ottenere consiglio circa l'applicazione del presente Codice etico o la condotta appropriata in relazione alle fattispecie ricadenti nel relativo ambito di applicazione.

Art. 15 – Commissione di garanzia

Ai fini della corretta attuazione dei precetti deontologici contenuti nel presente Codice etico è istituita un'apposita Commissione di garanzia, nominata dal Consiglio Accademico e composta da tre componenti, di cui due scelti tra il personale docente – fra i quali verrà individuato quello con funzioni di Presidente – e uno tra il personale tecnico e amministrativo di ruolo. L'incarico dei componenti è di durata triennale, a decorrere dalla nomina, rinnovabile.

Nel caso in cui la fattispecie esaminata contempli fra i suoi componenti uno studente, la composizione della Commissione di garanzia verrà estesa anche a un rappresentante degli studenti nominato dalla Consulta. In tal caso, nelle decisioni da individuare, in situazioni di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 16 – Azioni della Commissione di garanzia

Compiti principali della Commissioni di garanzia sono:

- promuovere la diffusione e la conoscenza del Codice etico;
- esprimere pareri sull'interpretazione, applicazione e integrazione del presente Codice;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

- fornire assistenza a chiunque sia stato oggetto di atti o comportamenti lesivi del Codice etico;
- favorire per quanto possibile la composizione amichevole delle controversie.

Fatti salvi i procedimenti, anche legali, e le sanzioni disciplinari non di competenza della Commissione di garanzia, la stessa può proporre alla “Commissione di disciplina” l’adozione dei sotto indicati provvedimenti a seguito di una valutazione comportamentale:

- sospensione del procedimento;
- archiviazione;
- richiamo riservato;
- biasimo comportamentale scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell’interessato, nei casi di violazione grave o reiterata delle disposizioni del presente Codice etico.

In assenza di altre violazioni da parte dell’interessato per un periodo di tre anni, il provvedimento verrà rimosso dal fascicolo personale.

A richiesta del componente della comunità accademica assoggettato a valutazione comportamentale, il provvedimento con cui è stata disposta l’archiviazione può essere reso pubblico.

Nei casi di richiamo riservato o di biasimo comportamentale, la Commissione di garanzia può decidere di rendere pubblica sul sito web dell’Accademia la “massima” etica, desunta dal caso concreto, a valere per la comunità accademica come esempio di violazione comportamentale, salvaguardando l’anonimato del responsabile del comportamento.

Nei casi di biasimo comportamentale, il Direttore valuterà se esistano i presupposti per intraprendere la procedura sull’applicazione di eventuali azioni disciplinari.

La Commissione può essere consultata dagli organi accademici e/o da quelli disciplinari e i suoi atti devono essere motivati.

Torino, 22/02/2018
Prot. n° 463

IL PRESIDENTE
Prof. Fiorenzo Alfieri